

Comune di Taglio di Po
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO
PER L' ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI
PROTEZIONE CIVILE A LIVELLO
COMUNALE

Discusso dalla Commissione "Statuto e Regolamenti" il 25/10/2005
Approvato con Delibera del C.C. n° 73 del 28/11/2005

Indice

Art. 1 *Scopo e finalità*

Art. 2 *Servizio Protezione Civile*

Art. 3 *Attività e compiti*

Art. 4 *Competenze del Servizio Protezione Civile*

Art. 5 *Provvedimenti del Sindaco a tutela del territorio e della popolazione*

Art. 6 *Comitato Comunale di Protezione Civile*

Art. 7 *Funzionamento del Comitato di Protezione Civile*

Art. 8 *Competenze del Comitato di Protezione Civile*

Art. 9 *Sede del Servizio di Protezione Civile*

Art.10 *Il Piano Comunale di Protezione Civile*

Art.11 *Obblighi dei dipendenti comunali*

Art.12 *Il Volontariato*

Art.13 *Stati organizzativi*

Art.14 *Impegni di bilancio*

Art.15 *Diffusione e conservazione del Regolamento*

Art.16 *Entrata in vigore*

art. 1

Scopo e finalità

Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di autonomie locali è istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile. Il Servizio dipende direttamente dal Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile (art. 15, L. 225/92).

Il Sindaco o Assessore delegato, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, si avvale della struttura del Servizio Protezione Civile Comunale per il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da calamità e provvede ai primi necessari interventi.

art. 2

Servizio Protezione Civile Comunale

Il Servizio Protezione Civile Comunale ha compiti tecnici, di informazione, di coordinamento e di collaborazione atti a fronteggiare emergenze e calamità.

Al Servizio è preposto un Responsabile, nominato dal Sindaco.

Il Servizio, qualora venga attivato dal Sindaco, è presidiato attraverso la predisposizione di turni di servizio la cui copertura viene garantita dal personale in pianta organica del Comune, laddove se ne verifichi la possibilità e la disponibilità, e dai volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e di Associazioni convenzionate.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale il Sindaco o l'Assessore delegato, coadiuvato dal Responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della giunta regionale (art. 15, comma 2, L. 225/92).

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli del servizio di protezione civile comunale.

Le competenze di ciascun organo sono quelle definite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 artt. 107, 108 e 109.

art. 3

Attività e compiti

Per attività di Protezione Civile si intende l'espletamento di compiti diretti a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

In particolare si definiscono attività di protezione civile quelle di cui all'art.3 della legge 225/92:

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2 della stessa legge.
2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio e alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, all'identificazione dei rischi ed all'individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti di cui al suddetto art. 2 della legge anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui al più volte citato art. 2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dall'emergenza, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

Rientra inoltre nelle attività del Servizio di Protezione Civile Comunale curare la formazione e l'aggiornamento in materia del personale dipendente e dei volontari e fornire le corrette informazioni ai cittadini per la divulgazione della cultura di protezione civile.

art. 4

Competenze del Servizio Protezione Civile Comunale

Ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono attribuite ai comuni e quindi al Servizio Protezione Civile le funzioni relative:

- ◆ all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
- ◆ all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- ◆ alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- ◆ all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza;
- ◆ alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- ◆ all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Inoltre, ai sensi dell'art.12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 vengono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia d'informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

art. 5

Provvedimenti del Sindaco a tutela del territorio e della popolazione

Il Sindaco può adottare, per scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità ovvero in caso di evento calamitoso, ordinanze contingibili e urgenti, anche verbali, in caso di grave urgenza, di cui all'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sull'Ordinamento Amministrativo E.E.LL.

In caso di calamità, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sul contenzioso amministrativo, il Sindaco, per grave necessità pubblica, può disporre della proprietà privata con provvedimenti definitivi e perciò contro di essi è ammesso il ricorso gerarchico.

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 71, comma 2, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ha il potere di autorizzare l'occupazione temporanea di beni immobili in caso di rottura di argini, di rovesciamento di ponti, e negli altri casi di forza maggiore e di tale urgenza da non consentire neppure l'indugio di avvertire il Prefetto.

Inoltre compie tutti gli atti e adotta tutti i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni, compresi quelli previsti:

- ◆ dall'art. 79 della legge 17 luglio 1872, n. 6872 per il ricovero di malati o feriti negli ospedali;
- ◆ dall'art. 16 del regio decreto del 8.dicembre 1933, n. 1740 per tutelare la pubblica e privata incolumità in caso di minaccia di rovina di muri e fabbricati fronteggianti le strade;
- ◆ dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 217, 222, 223, 224, 258, 325, 326);
- ◆ dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 13 in materia di sanità;
- ◆ dalla legge 13 luglio 1976, n. 615, art. 13 comma 2, e art. 20 in materia di inquinamento atmosferico;

Inoltre il Sindaco potrà concordare con i Sindaci dei paesi confinanti azioni congiunte e attività coordinate, che potranno essere recepite nel Piano di Protezione Civile, per gli eventi che interessano zone di territorio limitrofe.

art. 6

Comitato Comunale di Protezione Civile

E' istituito il Comitato Comunale di Protezione Civile al fine di assicurare la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di protezione civile nell'ambito del territorio comunale.

Il Comitato:

- ◆ esamina i piani d'emergenza predisposti dal Comune ai sensi dell'art. 108 comma 1 lettera a., punto 3 del decreto legislativo n. 112/98;
- ◆ valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;
- ◆ coordina in un quadro unitario gli interventi dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- ◆ promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dall'emergenza;

Il Comitato è presieduto dal Sindaco, ovvero per sua delega dall'Assessore alla Protezione Civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento dal Responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale .

I componenti del Comitato riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito dei Servizi di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllate o vigilate, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

Il Comitato è così costituito:

a. Per le funzioni di coordinamento e pianificazione:

- Sindaco;
- Assessore alla Protezione Civile;
- Responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale .
- Comandante Polizia Locale;
- Responsabile Settore LL.PP.;

b. Per le funzioni operative, consultive e propositive :

- Sindaco;
- Assessore alla Protezione Civile;
- Responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale .
- Comandante Polizia Locale;
- Responsabile Settore LL.PP.;
- Dirigente Servizi Sociali;
- Coordinatore Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
- Rappresentante Istituto Scolastico Comprensivo;
- Rappresentante Polesine Servizi S.p.a.;
- Rappresentante Azienda Gas;
- Rappresentante dell'A.S.L.;
- Rappresentante Consorzio di Bonifica;
- Rappresentante dei VV.FF.;
- Rappresentante dell'ENEL;
- Rappresentante Telecom;

Il Sindaco chiede la designazione dei rappresentanti agli Enti interessati, nomina con proprio provvedimento gli altri componenti e costituisce il Comitato di Protezione Civile dandone comunicazione ufficiale agli stessi.

L'incarico viene assegnato possibilmente con il criterio della volontarietà; la nomina si considera accettata previa comunicazione scritta da parte dell'interessato.

I componenti del Comitato sono riconfermati o nominati ex novo dal Sindaco con apposito provvedimento ogni anno.

Qualora, per qualsiasi motivo, un incaricato si dimetta, dovrà essere nominato dal Sindaco un suo sostituto appartenente allo stesso ente o allo stesso settore.

Gli incaricati devono impegnarsi a partecipare a tutte le riunioni disposte dal Sindaco o da chi per esso e ad intervenire ogni qualvolta se ne presenti necessità recandosi immediatamente presso la sede del Servizio Protezione Civile del Comune.

L'assenza ingiustificata alle riunioni comporta la destituzione dall'incarico, per i membri nominati direttamente dal Sindaco, e la richiesta di sostituzione agli enti interessati per i rispettivi rappresentanti.

Il Sindaco o l'Assessore alla Protezione Civile o in sostituzione di entrambi, il Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale, presiede le sedute del Comitato Comunale di Protezione Civile.

Al Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale viene affidata, per la parte tecnica, l'attività di coordinamento del Comitato stesso; il Dirigente incaricherà un funzionario allo svolgimento delle mansioni di segretario.

art. 7

Funzionamento del Comitato di Protezione Civile

Il Sindaco o suo delegato tramite il Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale convoca il Comitato almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario.

In caso di urgenza ed in previsione di emergenza o calamità, il Comitato potrà essere convocato anche verbalmente e dovrà considerarsi in seduta permanente.

La partecipazione dei dipendenti costituisce obbligo di servizio e il tempo delle riunioni costituisce orario di servizio.

art. 8

Competenze del Comitato di Protezione Civile

Al comitato compete ogni adempimento volto a dare esecuzione al presente regolamento, ai programmi predisposti dal Servizio Protezione Civile ed al Piano Comunale di Protezione Civile. Pertanto il Comitato:

- ◆ verifica almeno una volta l'anno la validità del Piano di Protezione Civile e l'adeguatezza delle attrezzature e delle strutture disponibili per il Servizio;
- ◆ collabora ai lavori di formazione del Piano Comunale di Protezione Civile ed a quelli di eventuali modifiche ed aggiornamenti;

In caso di calamità i componenti del Comitato si riuniscono presso la sede del Servizio Protezione Civile e presiedono, nell'ambito delle funzioni loro assegnate dal Piano

Comunale di Protezione Civile, a tutte le operazioni ed agli interventi che esigano una soluzione.

art. 9

Sede del Servizio di Protezione Civile

La sede del Servizio di Protezione Civile è fissata presso la sala giunta comunale
Il municipio è collocato in una zona di facile accesso e, in caso d'emergenza, la vicina piazza IV Novembre e piazza Venezia garantiscono la possibilità di godere di un'area da destinarsi a movimento e sosta di veicoli e mezzi.

art. 10

Il Piano Comunale di Protezione Civile

Il Piano Comunale di Protezione Civile, redatto in base alle caratteristiche del territorio e ai criteri di massima per la pianificazione comunale di emergenza divulgati dal Dipartimento della Protezione Civile, evidenzia l'organizzazione della struttura di Protezione civile comunale e le procedure da attuare prima, durante e dopo un'emergenza.

In particolare il Piano Comunale contiene:

- ◆ descrizione del territorio;
- ◆ analisi dei rischi presenti;
- ◆ individuazione delle funzioni di risposta e dei relativi responsabili;
- ◆ indicazione delle procedure d'intervento.

A tutti i componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile viene fornita copia del Piano Comunale di Protezione Civile e degli allegati; il materiale in questione è inoltre a disposizione di chiunque lo desideri per la consultazione presso la sede del Servizio Protezione Civile.

art. 11

Obblighi dei dipendenti comunali

E' fatto obbligo a tutti i dipendenti comunali di ogni ordine e grado, qualora la calamità sia palesemente rilevata o, comunque, in caso di allarme, di convergere repentinamente, anche senza specifico invito del Servizio Protezione Civile, verso l'abituale posto di lavoro o verso l'area d'ammassamento forze e risorse eventualmente designata.

I dirigenti dovranno prendere contatto con il Servizio di Protezione Civile, con qualsiasi mezzo possibile, per ricevere le disposizioni che verranno loro impartite dal Comitato Comunale di Protezione Civile.

art. 12

Il Volontariato

Il Servizio Protezione Civile si avvale della collaborazione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e di ogni altra associazione utile ai fini del Servizio di Protezione Civile.

I compiti del Gruppo Comunale sono previsti nei rispettivi Regolamenti che sono parte integrante del presente regolamento.

art. 13

Stati organizzativi

fase 1: ATTENZIONE

- ◆ verificare l'efficienza dei collegamenti con i Comuni e le altre organizzazioni;
- ◆ raccogliere le informazioni per le valutazioni di competenza.

fase 2: ALLERTAMENTO

- ◆ tutte quelle indicate nello stato di attenzione;
- ◆ insediare un presidio a turni ridotto presso il municipio
- ◆ comunicare alla Prefettura ogni situazione di pericolo;
- ◆ informazione agli organi Centrali Prefettura - Amministrazione Provinciale;
- ◆ informazione alla popolazione.

fase 3: ALLARME

- ◆ convocare e attivare in permanenza il Comitato di Protezione Civile
- ◆ tutte le attività indicate nello stato di attenzione e di allertamento;
- ◆ effettuare e coordinare i primi interventi di soccorso e gli interventi intesi a garantire la pubblica incolumità;
- ◆ informare le strutture ospedaliere perché vengano resi disponibili i posti letto indispensabili per il ricovero delle persone coinvolte nell'evento;
- ◆ diramare, tramite le radio e le televisioni locali, periodici bollettini diretti alla popolazione per informarla circa l'evolversi della situazione ed i provvedimenti adottati dalle Autorità allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità; ove necessario, detti bollettini comunicano, altresì, i numeri telefonici cui i cittadini possono rivolgersi per chiedere ulteriori notizie sulla situazione in atto.

fase 4: EMERGENZA: EVENTO DI RILEVANZA NAZIONALE

- ◆ tutte le attività previste per gli stati di attenzione, allertamento e allarme;
- ◆ verificare, tramite gli enti competenti, la situazione delle infrastrutture con particolare riguardo alla viabilità stradale, agli invasi, agli argini dei corsi d'acqua;
- ◆ disporre da parte delle Amministrazioni e degli Enti competenti, il puntellamento ed il rinforzo di edifici pericolanti, ponti, ed altri manufatti stradali, mantenendo sgombre ed efficienti le linee di transito per l'invio dei soccorsi e per gli eventuali sfollamenti;
- ◆ attivare il ripristino dei collegamenti stradali e delle linee telefoniche e telegrafiche qualora detti collegamenti siano stati interrotti;
- ◆ approntare edifici idonei per attrezzarli con effetti lettereci, in mancanza, le aree già individuate per l'installazione di tendopoli, allo scopo di ospitare le persone sfollate;
- ◆ individuare i centri di smistamento (aree e magazzini) ove stoccare materiali di soccorso e generi assistenziali, alimentari e di conforto, nonché per il ricovero di bestiame e masserizie;
- ◆ adottare provvedimenti contingibili ed urgenti e, ove necessario, provvedimenti di requisizione di beni, materiali ed attrezzature;
- ◆ disporre le opportune comunicazioni al pubblico attraverso tutti i canali di informazione dei numeri telefonici ai quali possono rivolgersi i cittadini desiderosi di offrire prestazioni, materiali assistenziali, ospitalità e segnalare altre iniziative di solidarietà.

art. 14

Impegni di bilancio

Ogni anno, nel proprio bilancio, l'Amministrazione comunale prevederà, in apposito specifico capitolo, un adeguato stanziamento per il conseguimento dei fini di cui al presente Regolamento.

art. 15

Diffusione e conservazione del Regolamento

Il presente Regolamento unitamente al Piano Comunale di Protezione Civile verranno portati a conoscenza della popolazione con pubblico avviso e con la permanente e continua loro pubblicazione in apposito settore dell'albo comunale.

art. 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, effettuata dopo che la deliberazione d'approvazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.